



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

SEGRETARIATO GENERALE

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo sugli atti del
Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell' Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A
00195 Roma
Controllo.legittimita.infrastrutture.ricezio
neatti@cor-teconticert.it

e, p.c., All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il
MATM
PEC:
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

e, p.c., All'Ufficio di Gabinetto
Segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Oggetto: Rilievo al prot. 20723/2019 – Silea n. 21851 - Decreto Accertamento Residui n. 55 del 15.05.2019 – riscontro – Società Studiare Sviluppo.

In riferimento al rilievo di codesta Corte indicato in oggetto, si comunica, in ordine alla congruità del prezzo, quanto segue.

Lo scrivente Segretariato, con Decreto n. 4 del 22 gennaio 2019, ha approvato una Convenzione con la Società “Studiare Sviluppo” in data 28 dicembre 2018, impegnando la somma complessiva di € 98.490,60, IVA inclusa. Il suddetto importo è stato oggetto di una dettagliata verifica di congruità, ai sensi dell'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; infatti, la relazione istruttoria, la nota di cui al prot. n. 5167 del 21/12/2018 (Allegato 1), è consistita, oltre all'esame approfondito della normativa applicabile e degli atti presupposti, nella produzione della seguente documentazione:

- prima richiesta del M.A.T.T.M. di cui al prot. 4992 del 14 dicembre 2018 (Allegato 2);
- riscontro della Società *de qua* con nota di cui al prot. 5013 del 14 dicembre 2018 (Allegato 3);
- richiesta di integrazione del M.A.T.T.M. di cui al prot. 5050 del 17 dicembre 2018 (Allegato 4);
- ulteriore riscontro della Società *de qua* con nota di cui al port. 5137 del 20/12/2018 (Allegato 5).

Il ricorso alla Società *in house* “Studiare Sviluppo s.r.l.”, si legge nella relazione, consente l'applicazione di elevati *standard* di lavoro, già verificati attraverso l'operato svolto dalla stessa, a seguito della stipula della Convenzione sottoscritta il 21 marzo 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato per le pari opportunità e la Società *in house* “Studiare Sviluppo S.r.l.”,

ID Utente: 1426

ID Documento: SG-3-Sez6a-1426_2019-0013

Data stesura: 21/06/2019

Resp. Sez.: Izzillo G.

Ufficio: SG-3-Sez6a

Data: 21/06/2019

Resp. Div.: Gucumile P.

Ufficio: SG-3

Data: 21/06/2019



registrata alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti P.C.M. con prot. n. 997 dell'8 maggio 2017. In questi termini, è da precisare che le attività previste dalla presente procedura di affidamento non presentano, in termini di quantificazione dei parametri economici utilizzati, alcun elemento di modifica peggiorativa rispetto a quanto indicato nell'ambito della Convenzione già sottoscritta il 21 marzo 2017 e approvata, come sopra detto, dagli Organi di controllo.

Inoltre, è da considerare che gli *standard* garantiti dalla società "Studiare Sviluppo s.r.l.", finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, assicurano adeguate garanzie sotto il profilo economico e strutturale, ovvero l'affidamento *in house* assicura allo scrivente Segretariato la reale convenienza in termini di economicità ed efficienza rispetto alle condizioni economiche e qualitative offerte dal mercato che, da una informale indagine presso gli operatori economici che offrono servizi simili, risultano evidentemente più onerose.

In riferimento alla Convenzione MATTM/SOGESID ed, in particolare, alle tariffe risultanti dalla determinazione del 30 gennaio 2018, n° 9, sul risultato del controllo eseguito dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria della "Sogesid s.p.a.", nell'anno 2016, è emerso che le tariffe applicate dalla società "Studiare Sviluppo S.r.l.", erano congrue (quelle della "Sogesid s.p.a." vanno da € 171,92 per giornata e per un addetto esecutivo a € 695,68 per un esperto *senior*).

A seguito dell'adozione del Decreto n. 101/SG del 21/12/2018, concernente l'approvazione della nuova convenzione quadro tra il MATTM e la società *in house* SOGESID (non ancora registrata all'epoca e pur non essendo stato possibile effettuare una verifica in ordine alla presenza delle attività *de qua* nel nuovo atto negoziale in quanto trattasi di una mera convenzione quadro) e, dopo un confronto tra il nuovo piano finanziario contenente l'offerta economica e le tariffe SOGESID applicate, è emerso come continui ad essere conveniente il ricorso alla società "Studiare Sviluppo s.r.l." (tariffa per il profilo *senior* di € 300 gg/uomo praticata dalla società "Studiare Sviluppo S.r.l." a fronte di € 324,62 per la risorsa *senior* fascia A e di € 301,70 gg/uomo per risorsa *senior* fascia B praticabile da SOGESID).

Comunque, è stata integrata, con nota prot.n. 5244 del 28/12/2018 (Allegato 6), la verifica ai sensi dell'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a seguito della presentazione di un piano finanziario ancora più competitivo e congruo. Da suddetta integrazione, richiamando tutte le considerazioni e comparazioni già svolte, si è dichiarato che le condizioni per l'affidamento *in house* a "Studiare Sviluppo s.r.l." erano sussistenti in quanto:

- "Studiare Sviluppo" è una società controllata dal M.E.F. e non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- "Studiare Sviluppo" svolge compiti e attività di interesse generale ad essa affidati dal Ministero di riferimento;
- il Segretariato generale eserciterà sulle attività affidate alla società un controllo analogo a quello che eserciterebbe sulle attività dei propri uffici.

In considerazione di quanto sopra esposto, si deduce che la società "Studiare Sviluppo srl", nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% *in house*), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 92 d.lgs. n° 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di *governance* che essa presenta, che per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il suo statuto sociale. Per la gestione dei servizi richiesti dal Segretariato generale, il modulo delle società di capitali a totale partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo e di maggiore funzionalità ed economicità.

Infine, si è ritenuto che l'affidamento *in house* abbia rappresentato una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto



terzo. In tale contesto, l'attuazione del servizio da parte del soggetto *in house*, ha garantito, seppure in via mediata, azioni improntate sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo.

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta rispettabile Corte di voler dar corso al provvedimento in questione.

Allegati.

Il Segretario generale
Prefetto Silvana Riccio